



AUDIZIONE

VII COMMISSIONE

Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA
ROMA 1 GIUGNO 2011

Contiene:

- 1) Documento introduttivo;
- 2) Documento Assemblea Nazionale Bologna – 20 maggio 2011;
- 3) Nota di sintesi circa titoli di studio e status giuridico, a cura dell'Avv. Claudio Cenacchi;
- 4) Nota di Riferimento DDL 1693 – riconoscimento Titoli di studio Accademia di Belle Arti e profili professionali dei docenti, a cura dell'Avv. Claudio Cenacchi.
- 5) Direzione Generale AFAM – Considerazioni
- 6) Validità dei titoli - Considerazioni

**ASSEMBLEA NAZIONALE
DEGLI STUDENTI E DEI PROFESSORI
DELLE
ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI ITALIANE**
Bologna, Accademia di Belle Arti, Aula magna, 20 maggio 2011

DOCUMENTO FINALE

In data odierna, si sono riuniti nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, i Professori e gli Studenti delle Accademie di Belle Arti Statali, con la partecipazione della Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti, del Consiglio Nazionale dei Professori e del Comitato Nazionale degli Studenti delle Accademie.

Facendo seguito a quanto già approvato nell'Assemblea Nazionale del 20 Aprile 2011 all'Accademia di Belle Arti di Roma, i convenuti concordano sui seguenti punti da presentare al Parlamento Italiano e nello specifico alle VII Commissioni Cultura di Camera e Senato:

1. Modifica della Legge 508/99 nei principi e negli scopi, attraverso l'istituzione delle Classi di Laurea, Laurea Magistrale, corrispondenti ai corsi di studio di I e II livello, i Dottorati di Ricerca e la figura del Ricercatore e del Tecnico di Laboratorio. Si ribadisce contestualmente l'identità istituzionale affatto distinta delle Accademie di Belle Arti e la specificità del suo piano formativo nonché delle docenze ed organici ad esso preposti;
2. Il riconoscimento del diploma quadriennale del Vecchio Ordinamento come Laurea Magistrale;
3. Il riconoscimento dello status giuridico ed economico di Professore universitario per i Docenti delle Accademie di Belle Arti e l'avvio delle procedure per il nuovo reclutamento in modo da eliminare o ridurre il ricorso al precariato;
4. La riconsuazione della delega alle OO.SS. circa le procedure del contratto di lavoro della docenza accademica e della modificazione della Legge 508/99;
5. Percorsi normativi specifici per le Accademie di Belle Arti Statali rispetto alle altre Istituzioni contemplate all'interno del comparto AFAM;
6. Diritto di accesso delle Accademie di Belle Arti Statali al PRIN (Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) alle stesse condizioni delle Università;
7. Tutela delle sedi storiche delle Accademie di Belle Arti e riaffidamento di quelle espropriate dal Ministero Beni Culturali.

L'Assemblea in questa sede, come già deciso a Roma, avvia l'azione legale presso la Corte Costituzionale e la Class Action nei confronti del Ministero.

L'Assemblea stabilisce altresì di avviare tutte le azioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana ed internazionale sullo stato delle Accademie.

L'Assemblea si aggiorna al 1 luglio 2011 presso l'Accademia di Belle Arti di Milano o in alternativa a Roma.

Letto e approvato.

**GLI STUDENTI E I PROFESSORI
DELLE ACCADEMIE STATALI DI BELLE ARTI ITALIANE**



NOTA DI SINTESI

Nota e parere legale in merito alla situazione attuale ed alle sue prospettive di sviluppo, Accademie di Belle Arti Italiane

A cura dell'Avv. Claudio Cenacchi

Roma, 20 aprile 2011

Nota di Sintesi

Nota e parere legale in merito alla situazione attuale ed alle sue prospettive di sviluppo, Accademie di Belle Arti Italiane

Tutto nasce dall'arcinota l. 508/99, che, come noto costituisce una riforma complessiva, o almeno un flebile tentativo in tal senso, delle Accademie di Belle Arti all'interno di un nuovo comparto denominato AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Il primo effetto della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), è stato quello di abrogare tutto il tessuto normativo previgente. (apro un inciso: l'art. 15 preleggi disciplina il fenomeno dell'abrogazione di leggi e stabilisce che esso avviene in 3 modi: 1) Per espressa dichiarazione del legislatore; 2) per incompatibilità tra legge precedente e legge successiva; 3) per l'entrata in vigore di una nuova disciplina sull'intera materia. Il nostro caso rientra, ovviamente, in quest'ultima ipotesi).

E da qui parte il problema fondamentale con il quale ancora oggi ci si confronta senza che, fino ad ora, siano state prospettate apprezzabili soluzioni. La l. 508/99, infatti, non disciplina compiutamente le Accademie di Belle Arti né gli altri soggetti riuniti nel cosiddetto comparto AFAM, ma stabilisce solo dei principi generali e rimette la disciplina di molte questioni a regolamenti da emanarsi successivamente. All'art. 2 c. 7 si trovano elencate tutte le materie rimesse ai regolamenti, che poi si sostanziano, nella pratica, nei numerosissimi nodi irrisolti già allora emersi e che il legislatore dell'epoca non ebbe il coraggio politico di sciogliere. All'interno dell'elenco delle materie delegate, spicca la lettera a) dell'art. 7, laddove si legge: "I requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti", il che contiene, evidentemente, tanto l'immane quanto annosa questione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, quanto quella dello status giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti.

Gli unici regolamenti di attuazione della l. 508 ad oggi vigenti solo il DPR 132/03, che riguarda l'ordinamento delle Accademie e il DPR 212/05, che ne disciplina i corsi di studio. Nient'altro. Per risolvere le questioni sul tappeto, dunque, basterebbe che il governo emanasse i regolamenti di attuazione dell'art. 2 c. 7 lett. a) della l. 508/99. Sono passati 12 anni dall'entrata in vigore della riforma e, ad oggi, non si è visto ancora nulla.

L'attuazione della l. 508, ed in particolare del punto di cui all'art. 2 c. 7 lett. a), è avvenuta, come si è detto, solo in minima parte, il che, per effetto dell'abrogazione immediata di tutto il tessuto normativo precedente determinata dall'entrata in vigore della riforma, ha aperto un colossale vuoto normativo, che ormai, a distanza di 12 anni, ha assunto le proporzioni di una voragine.

Circa la questione del valore legale dei titoli è stata emanata solo la l. 268/02, legge di conversione del D.L. 212/02. Questa legge, dal contenuto molto ampio che abbraccia in via generale un po' tutto il comparto istruzione, contiene solo una norma relativa alle Accademie. Trattasi dell'art. 6 c. 1 lett.a), che tuttavia dispone solo in via transitoria per i titoli di studio conseguiti con il vecchio ordinamento (nel testo si fa espressamente riferimento ai titoli conseguiti in base all'ordinamento previgente rispetto all'entrata in vigore della l. 268/02), stabilendone la validità ai fini dell'accesso all'insegnamento ed alle scuole e ai corsi di specializzazione, ma non dice nulla di più. Trattasi, in altri termini, di una norma "ponte" sul c.d. "vecchio ordinamento", che però lascia impregiudicata, e quindi in preda all'anomia più totale, la questione centrale di quale valore sia da riconoscersi, ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti.

Piccola precisazione al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi a volte consapevolmente instillati al fine di creare confusione sul punto. Non pochi, negli anni, hanno sostenuto, e continuano ostinatamente a sostenere che la l. 508 abbia direttamente disposto circa la tematica dei titoli di studio. Al di là della falsità di una simile affermazione in punto di fatto, e basta leggere il testo della l. 508 per rendersene conto, l'assunto è confutato in punto di diritto sulla base di due argomenti difficilmente controvertibili. In primis, se l'intenzione della legge fosse stata quella di introdurre una disciplina completa sul punto, non si comprenderebbe una delega così ampia a successivi regolamenti. Che senso avrebbe infatti un delega a disciplinare successivamente se la disciplina esistesse già (vedi i rilievi del Consiglio di Stato sulla proliferazione dei cosiddetti regolamenti)?

In secondo luogo, e forse questo è l'argomento risolutivo, se sul punto esistesse una disciplina in via generale, non si comprenderebbe la necessità avvertita dal legislatore nel 2002 di introdurre una norma transitoria valida solo per i titoli conseguiti con il "vecchio ordinamento".

Anche qui, se la validità dei titoli fosse già stata stabilita in via generale, che senso avrebbe una norma transitoria valida solo per il vecchio Quadriennio?

Tutto si spiega solo postulando, come in effetti è avvenuto, che l'entrata in vigore della l. 508 priva dei regolamenti attuativi abbia lasciato sforniti di qualsiasi valore tutti i titoli di studio, a prescindere dall'ordinamento didattico in vigore al momento del conseguimento del diploma. Il combinato disposto della l. 508 e dell'art. 15 delle preleggi, dunque, ha agito come una spada di Damocle che ha, nella sostanza, privato di ogni riconoscimento legale in primis i corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore della riforma. Di qui, evidentemente, la stringente necessità di predisporre una disciplina transitoria che almeno salvasse gli studenti che allora avevano già iniziato il proprio percorso di studi.

Viene poi la questione dello status giuridico ed economico dei docenti, anch'esso, per le medesime ragioni di cui sopra, privo ad oggi di una qualunque disciplina giuridica. La Pubblica Amministrazione, soprattutto con riguardo alle questioni inerenti il rapporto di lavoro dei docenti delle Accademie di Belle Arti, ha confermato, negli anni, una tendenza a trattare i problemi mediante soluzioni empiriche al ribasso.

Si è infatti affermato nella prassi l'assunto per il quale ai docenti d'accademia dovessero applicarsi, per analogia, le norme previste per gli insegnanti della scuola media superiore. E' evidente la tendenza a giocare "al risparmio", ma, al di là di considerazioni, per così dire "di cassa", non pare inutile sottolineare la profonda forzatura logica sottesa a queste valutazioni empiriche.

Gli studenti, è un dato ovvio, ma, alla luce dell'evoluzione assunta dagli eventi, vale forse la pena di ribadirlo, entrano in Accademia solo dopo aver conseguito un diploma di scuola media superiore. L'Accademia, dunque, costituisce un percorso di studi successivo, di terzo livello o terziario come si dice, e non alternativo alla scuola secondaria.

Stando così le cose, di quale più alto profilo, dal punto di vista dell'offerta formativa, l'Accademia avrebbe titolo per fregiarsi se i suoi docenti sono, come il Ministero ad oggi ritiene, parificati, quanto a trattamento lavorativo e a cursus honorum, agli insegnanti di scuola media superiore? Ed ancora, il presupposto dell'analogia legis è, come noto, la similitudine tra il caso espressamente disciplinato e quello che non lo è. Dov'è qui la similitudine tra i corsi dell'Accademia, strutturati sulla falsa riga di quelli universitari, quanto a lezioni, eventi formativi, crediti formativi, esami e votazioni, e i corsi di scuola media superiore? Su questo, la Pubblica Amministrazione è stata ripetutamente interpellata ma non ha fornito alcuna risposta.

Appare dunque palese che se si deve ricorrere all'analogia legis, la similitudine debba essere affermata tra le Accademie di Belle Arti e le Università (art. 33 della Costituzione); e questo per storia, per qualificazione professionale dei docenti, per i principi generali che regolano l'ordinamento dei corsi.

Non si dica, per favore, che l'elevazione dell'AFAM a Direzione Generale in seno al Ministero abbia reciso 500 anni di storia, almeno per quanto attiene alle Accademie più antiche, nei quali l'Istituzione ha rappresentato una sorta di "dipartimento" dell'università per la formazione dei nuovi artisti.

Il tempo trascorso ed il conseguente incancrenirsi di situazioni tutt'altro che trasparenti è tale che vi è ormai un problema di correttezza della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'utenza, ossia degli studenti. Si pone infatti ormai veramente in maniera drammatica per tutti coloro che sono chiamati a responsabilità di gestione dei vari Istituti la questione dell'informazione da dare agli studenti, attuali e futuri, e ai diplomati, circa il loro profilo accademico e professionale, i loro diritti e la loro abilitazione professionale.

Mentre il Ministero nega l'evidenza, talora anche con diffide dal sapore vagamente intimidatorio, i direttori non possono sottrarsi, pena il venir meno alle responsabilità connesse al loro mandato, al loro dovere di una corretta informazione nei confronti degli studenti, dovere al quale, in assenza di direttive ministeriali sul punto, è impossibile adempiere, a meno di un'esposizione in prima persona su una sorta di "graticola istituzionale" del direttore che, per così dire, tradisce la consegna del silenzio imposta dal Ministero. In questo stato di cose, un intervento puntuale a livello normativo, anche, visto l'incredibile caos nel quale ci si trova ad operare, mediante lo strumento della decretazione in via d'urgenza, non è più ulteriormente rinviabile. Si scelga pure lo strumento che viene ritenuto più adatto, tanto quello legislativo, quanto quello regolamentare in attuazione della l. 508, ma si emanino poche

semplici norme che mettano una volta per tutte la parola fine allo scandalo che ogni giorno si ripete nelle Accademie.

Basterebbero pochi semplici disposizioni:

art. 1) I titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di egual durata.

art. 2) I titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti costituiscono valido titolo di partecipazione a concorsi pubblici e selezioni aperti ai laureati in materie artistiche, progettazione e conservazione dei beni culturali.

art. 3) Le specializzazioni in restauro e design acquistano il medesimo valore delle corrispondenti specializzazioni conseguite nell'università ai sensi dell'art. 1.

art. 4) Lo status giuridico ed economico dei docenti delle Accademie di Belle Arti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello dei docenti universitari. L'equiparazione ai livelli di carriera stabiliti per i docenti universitari (professore ordinario e professore associato) è stabilita in base al tipo contrattuale che lega il docente alla Pubblica Amministrazione (professore di prima fascia e professore di seconda fascia).

Avv. Claudio Cenacchi

Bologna 20 maggio 2011

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
On. Mariastella Gelmini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi

Alla Commissione Settima del Senato

Alla Commissione Settima del Parlamento

CONSIDERATO che a dodici anni dall'approvazione della legge 508/99, la Riforma delle Accademie di Belle Arti italiane risulta ancora inattuata;

CONSIDERATO che la Direzione Generale risulta inadempiente nei suoi obblighi istituzionali nei confronti del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari come rilevato dalla Settima Commissione nella seduta n°297 del 4 maggio 2011;

CONSIDERATO che in questi anni il Direttore Generale Dott. Bruno Civello non ha mai tenuto conto ne dei rilievi fatti dal Consiglio di Stato, ne dei numerosi documenti inviati dal Consiglio Nazionale degli Studenti delle Accademie di Belle Arti Italiane, i quali denunciano i problemi e le disfunzioni dell'applicazione della Riforma e il malgoverno delle Accademie stesse;

SI RICHIEDE un immediato cambio di vertice alla Direzione Generale dell'AFAM, secondo le aspettative e le necessità degli studenti e dei docenti, che garantisca per competenza ed autorevolezza il compimento della Riforma.

L'assemblea degli studenti
delle Accademia di Belle Arti Italiane

STUDIO LEGALE
AVV. STEFANO BORDONI
AVV. CLAUDIO CENACCHI
Piazza Trento e Trieste n° 2 – 40137 Bologna
Tel. 051/392009 Fax 051/6368150
Email claudioboston@gmail.com
PEC: avvclaudiocenacchi@pec.it
C.F. CNCCLD78C28A944N – P.IVA 04703630964

Bologna / Roma, li 31 maggio 2011

Spett.le
SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Piazza Madama
00186 ROMA

Al Signor Presidente della VII Commissione istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport del Senato della Repubblica:

Sen. Guido Possa

ed ai Signori Senatori:

Barelli, Vita, Marcucci, Valditara, Asciutti,
Bevilacqua, Ciarrapico, Ceruti, Colli, De Eccher,
De Feo, Firrarello, Franco, Garavaglia, Giambrone,
Levi Montalcini, Montani, Musso, Pittoni,
Poli Bortone, Procacci, Rusconi, Sibilìa, Soliani

OGGETTO: DDL 1693 / riconoscimento titolo di studio Accademie
di Belle Arti e profili professionali dei docenti

Queste brevi note si propongono di analizzare brevemente alcuni profili del disegno di legge in discussione ritenuti di importanza capitale tanto dagli studenti quanto dal corpo docente, che, in maniera congiunta, questo procuratore si onora di rappresentare.

Il pensiero corre, ovviamente, alla necessità, peraltro già avvertita da questa Commissione in sede di redazione della bozza del DDL in esame, di dotare le Accademie della possibilità di rilasciare titoli di studio, la cui valenza giuridica, e sociale in senso lato, fosse adeguata al percorso di studi svolto all'interno dei predetti Istituti.

Deve poi aggiungersi, come corollario del punto precedente, l'imprescindibilità di un riconoscimento dello status giuridico dei docenti delle Accademie anch'esso confacente alle attività svolte.

Pare opportuno impostare queste brevi note partendo dall'audizione del 24/5/2011 del Direttore Generale per l'alta formazione artistica e musicale dott. Giorgio Bruno Civello, sulle cui dichiarazioni rese a questa Commissione, vale la pena sottolinearlo fin d'ora, si avanzano non poche critiche e riserve.

Con riferimento al valore dei titoli di studio, il dott. Civello ha infatti ribadito la piena equiparazione, a suo parere, tra diplomi di Accademia e titoli universitari rilasciati al termine di percorsi di studi di egual durata. Ciò risulterebbe, a dire del Direttore Generale, da una circolare della Funzione Pubblica del 2009, circa la quale tuttavia egli non fornisce ulteriori elementi.

Il Direttore, inoltre, punta il dito contro l'art. 1 del DDL attualmente in discussione quando dichiara che l'*"Equipollenza - si cita il testo del resoconto - legislativamente disposta alle lauree umanistiche [...] creerebbe invece forti difficoltà in considerazione dei diversi contenuti e obiettivi formativi"*.

Giova forse a questo punto mettere un po' d'ordine. La circolare a cui il Direttore Generale fa riferimento è probabilmente la nota dell'Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni del 31/1/2008. Lo si deduce dal fatto che tale nota è l'unico documento redatto dalla Funzione Pubblica che riguardi il valore dei titoli di studio rilasciati dagli enti appartenenti all'AFAM.

Al di là del fatto che investire una circolare amministrativa del titolo di fonte di una norma giuridica configura un vistoso errore di metodo, giacché, come noto, la circolare non costituisce null'altro che un parere, per quanto certamente autorevole, circa una questione giuridica e palesemente non può essere annoverata fonte di produzione del diritto, pena una macroscopica violazione dell'art. 1 disposizioni sulla legge in generale, si osserva come la predetta circolare, che per comodità si allega, nel sostenere l'equiparazione tra diplomi di laurea e diplomi di Accademia, citi come unica fonte per una simile affermazione la l.268/2002.

È certamente vero che la l. 268/2002 tratta anche, tra i mille argomenti di cui si occupa, del valore dei diplomi di Accademia, ma l'art. 6 c. 1 lett. a) limita chiaramente l'equiparazione ai soli diplomi rilasciati in base all'ordinamento previgente rispetto all'entrata in vigore della l. 508/1999, con conseguente esclusione di tutti i titoli di studio rilasciati sulla base delle ormai numerose successive riforme dell'ordinamento dei corsi.

Come se non bastasse, poi, l'equivalenza tra diplomi viene stabilita, sempre all'art. 6 c. 1 lett. a) l. 268/2002, solo ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, il che ovviamente implica la completa anomia con riguardo a tutti gli altri possibili sbocchi professionali e all'iter per intraprendere le relative carriere.

Basta, si ritiene, leggere il testo dell'art. 6 l. 268/2002 per rendersi conto di come tale disciplina, nata già allora come "norma ponte", indirizzata a chi studiava nelle Accademie e nei Conservatori al momento dell'entrata in vigore della l. 508/1999 per affrancarne in qualche modo lo status e riconoscere un qualche valore al percorso di studi già intrapreso, se già al momento della sua emanazione, come si è visto, si indirizzava ad una casistica fortemente limitata, oggi, in considerazione del fatto

che l'ordinamento dei corsi è stato a più riprese, e con interventi non di rado contraddittori, riformato, risulta una norma de facto desueta, priva di ogni possibile aggancio con l'odierna realtà dei fruitori dei corsi di studio.

L'amara realtà delle cose, e di qui la condivisione totale della novella di cui all'art. 1 del DDL in discussione, è che l'entrata in vigore della l. 508/1999, norma che si qualificava, come noto, come riforma complessiva del comparto AFAM, se da un lato, per effetto dell'art. 15 disposizioni sulla legge in generale, ha abrogato immediatamente tutto il tessuto normativo preesistente, dall'altro, tuttavia, ha lasciato prive di qualsivoglia disciplina giuridica non poche materie in quanto, come può agevolmente ricavarsi dalla semplice lettura dell'art. 2 c. 7 l. 508/1999, non pochi sono gli ambiti - ed il valore giuridico da attribuirsi ai titoli di studio rientra fra questi - che la legge di riforma non disciplina, ma ne rimette la normazione a regolamenti da emanarsi successivamente.

Peccato, e ci venga perdonato il piglio rispettosamente critico, che nessuno dei numerosi governi succedutisi dal 1999 alla guida del paese abbia inteso dare seguito, se non in limitatissimi ambiti, alla delega conferita a suo tempo dal Parlamento con le disposizioni di cui all'art. 2 c. 7 l. 508/1999.

Su di un punto, per paradosso, si concorda con il Direttore Generale: la formulazione del testo dell'art. 1 così come predisposta, di cui, lo si ribadisce ancora una volta, si condividono totalmente le finalità, potrebbe forse creare qualche problema all'interprete.

L'equiparazione tra diplomi AFAM e diplomi di laurea, infatti, viene prevista solo con riguardo alla partecipazione a concorsi pubblici per i quali è prescritto il possesso del diploma come requisito fondante la stessa partecipazione.

La dizione del testo pare però leggermente fuorviante ed iniqua, nel senso che, qualora l'equiparazione fosse limitata a quei concorsi pubblici che prevedono la laurea come requisito per la partecipazione, il corollario sarebbe che nei concorsi e, più in generale, nelle selezioni nelle quali il diploma non è, invece, requisito di partecipazione, il possesso del titolo, per paradosso, non porterebbe al candidato alcun beneficio in quanto detto titolo di studio, nell'ambito della procedura in questione, privo di qualsiasi effetto.

Ancora: l'equiparazione è limitata al solo comparto del pubblico impiego, lasciando fuori ogni riferimento all'impiego privato, nell'ambito del quale, vale forse la pena ricordarlo, non possono essere esclusi a priori sbocchi professionali anche per i diplomati AFAM.

Sotto entrambi i profili, ci sembra che una differenziazione del valore del titolo operata non in funzione del percorso di studi completato, ma, a ben vedere, solo del tipo di procedure concorsuali o selettive alle quali il candidato partecipa presti

facilmente il fianco a possibili cesure di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost.

Quale ragionevolezza, infatti, potrebbe vantare una differenziazione nell'attribuzione di punti in graduatoria in relazione al possesso del titolo di studio fondata esclusivamente sulla circostanza che il possesso di detto titolo sia o meno requisito di partecipazione a questo o a quel concorso? E, per contro, che senso avrebbe esporre i diplomati a possibili episodi di discriminazione nel settore privato a beneficio, ad esempio, di laureati in materie umanistiche affini?

Realisticamente, si crede, nessuna. Ed ancora, non va nemmeno sottaciuto il più che fondato rischio, in sede applicativa, di una tutt'altro che agevole distinzione tra impiego pubblico ed impiego privato, fattore dirimente, come si è visto poc'anzi, in relazione alla valenza del titolo. Si pensi, ad esempio, all'infinita varietà di soggetti, per così dire, "ibridi" tra pubblico e privato (società partecipate, fondazioni e, più in generale, enti appartenenti al c.d. "terzo settore" ma fermamente in mano pubblica ecc.), sui quali ormai esiste sterminata letteratura ed il cui proteiforme ed incredibilmente mutevole assetto lascerebbe fatalmente spazio a soluzioni empiriche, sulla base di un metodo "caso per caso" e, quindi, dalle sorti ultime difficilmente prevedibili.

Al fine di evitare tutte le segnalate problematiche, si ritiene che una formulazione più ampia e di principio che sancisca, si spera una volta per tutte, la valenza del diploma AFAM come diploma di laurea ad ogni finalità, senza ricorso a pericolosi elenchi con pretese di esaustività destinate a rimanere mera utopia.

Un simile norma, peraltro, consentirebbe senza troppi problemi di contrastare anche ipotesi discriminatorie che eventualmente venissero a profilarsi in sede di elaborazione dei bandi concorsuali qualora i concorsi venissero chiusi ai diplomati AFAM a fronte di una loro competenza specifica nelle materie oggetto delle prove concorsuali.

Un'equiparazione di principio stabilita in via legislativa con i diplomi di laurea con il solo, e peraltro doveroso, ancoraggio alle discipline umanistiche, alleato prezioso al fine di evitare pericolose fughe in avanti o discriminazioni alla rovescia, consentirebbe agevolmente, in sede di impugnazione di un eventuale bando di concorso penalizzante, di ottenerne l'annullamento per violazione di legge, senza che vi sia bisogno di arrischiarsi in ulteriori e pericolosamente vani esercizi di definizione.

Si raccomanda, dunque, che la Commissione voglia emendare l'art. 1 del DDL in discussione togliendo ogni riferimento all'accesso al pubblico impiego e limitandosi a ribadire la formula di stile "ad ogni effetto".

Viene ora spontanea qualche breve considerazione circa lo status giuridico dei docenti delle Accademie di Belle Arti, da tempo vessati, a nostro sommo avviso, da una disciplina a dir poco infelice e da un'interpretazione della predetta disciplina che ne peggiora ulteriormente, se possibile, le ricadute sui casi concreti.

Il punto di partenza, e non per una questione di monomania dialettica, ma solo perché dà la cifra dello stato di declino in cui versa l'intero comparto AFAM, è l'audizione del Direttore Generale Civello del 24/5 u.s.

Nel resoconto dell'audizione si può leggere: *"Il dott. Civello, nell'osservare che la richiesta di equipollenza (dei titoli di studio, n.d.a.) ha una matrice sindacale in quanto unicamente motivata dall'aspirazione ad estendere ai docenti AFAM il trattamento giuridico ed economico previsto per i professori universitari, ha invitato a tenere distinta l'equipollenza, consistente nel confronti diretto tra singoli percorsi formativi, dall'equiparazione, che consente la riconoscibilità del titolo"*.

A scanso di equivoci, giova in prima battuta precisare che la distinzione tra equipollenza ed equiparazione, addotta dal dott. Civello per giustificare l'attuale situazione dei docenti, risulta *prima facie*, infondata sul piano giuridico e, per conseguenza, come meglio si vedrà, fuorviante sotto il profilo dell'applicazione pratica.

Ci si duole di dover tediare la Commissione con simili disquisizioni, ma, stante il tenore delle affermazioni del Direttore Generale, si deve ribadire, si spera una volta per tutte, che tutti i dizionari della lingua italiana definiscono i due termini come perfetti sinonimi.

Ciò però ha portato non di rado moltissimi operatori del comparto AFAM, finanche docenti, a ritenere, a questo punto erroneamente, che le dichiarazioni di presunta equipollenza dei corsi di studio più volte reiterate dal MIUR si riferissero alla valenza dei titoli rilasciati. Di qui l'enorme confusione sul punto, che solo ora, anche con il contributo positivo del DDL in discussione, si sta finalmente cercando di chiarire.

Ma, al di là di considerazioni circa le abilità di comunicazione del Direttore Generale, tutt'al più rilevanti sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità dell'attività amministrativa, pare interessante in questa sede rimarcare le conseguenze del ragionamento del Direttore Generale.

Se egli, infatti, bolla come meramente sindacali le rivendicazioni dei docenti, da ciò conseguirebbe l'ammissibilità nell'ordinamento di un percorso di studi equivalente, quanto a materie di studio ed a livello dell'insegnamento impartito, alle facoltà universitarie nell'ambito del quale, tuttavia, tanto gli studenti, sotto il profilo del titolo conseguito, quanto i docenti, sotto quello delle loro condizioni di lavoro, possono

essere tranquillamente sottoposti ad un trattamento di livello grandemente inferiore.

Un elementare principio di proporzione che il buon senso suggerirebbe a gran voce di adottare, consiglierebbe *prima facie* di conferire pieno riconoscimento tanto al percorso di studi quanto ai soggetti coinvolti in quello stesso percorso.

Ma, anziché ammettere l'ovvio, l'assoggettamento al regime della contrattazione collettiva previsto dall'art. 2 c. 6 l. 508/1999, ha fatto ritenere tanto al Ministero quanto alle organizzazioni sindacali che il venir meno del principio di proporzione a cui poc'anzi si è accennato fondasse in sede di contrattazione collettiva una sorta di delega in bianco, atta a consentire ogni accordo, anche in senso deteriore, e senza alcuna limitazione.

Ad oggi, le Accademie sono popolate di docenti di livello sostanzialmente universitario (lo chiarisce pienamente il termine "equipollenza" nel senso datogli dal dott. Civello), il cui trattamento economico è pari a quello degli insegnanti di scuola media. Basta leggere i contratti collettivi per rendersene conto.

Non solo, ma, sulla base di questa sorta di delega in bianco, frutto in realtà di una vera e propria usurpazione di funzioni, il Ministero adotta in via standard ed in ogni ambito una forma di interpretazione analogica rivolta ai docenti delle Accademie atta ad estendere ad essi ogni disciplina vigente nei riguardi dei docenti di scuola media.

Sul punto, se richiesti, siamo nelle condizioni di portare pingue casistica all'attenzione della Commissione.

In pratica, dunque, si vuole che i docenti d'Accademia siano in tutto e per tutto insegnanti di scuola media anche a costo di indubitabili forzature logiche.

Pare francamente impossibile non indignarsi di fronte a questo stato di cose, non solo per una questione, è inutile nasconderselo, economica, ma anche, più in generale, di vera e propria discriminazione.

Come può, infatti, ritenersi pienamente rispettato il principio di uguaglianza se, mentre ci si vanta dell'alto livello di insegnamento (riecco l'equipollenza di Civelliana memoria...), si dequalificano macroscopicamente i docenti in sede di contrattazione collettiva?

Dovrebbe soccorrere a questo punto l'art. 1 del DDL, rispetto al quale la piena equiparazione dei docenti delle Accademie ai docenti universitari dovrebbe costituire logico ed indefettibile corollario.

Se, infatti, vengono equiparati titoli, corsi di studio e, più in generale, attività, continuare ad avallare una sostanziale discriminazione tra docenti universitari e d'Accademia non potrebbe che prestare il fianco a più che fondate cesure di incostituzionalità.

Si osserva peraltro come le discipline di fonte contrattuale attualmente vigenti già presentino numerosi profili di sospetta illegittimità, proprio perché, nella sostanza, depauperano i docenti d'Accademia di un patrimonio di diritti che dovrebbe essere, specie alla luce dell'affermata equipollenza, indisponibile e pienamente garantito; parte cioè del novero di quei "diritti quesiti" sui quali innumerevoli illustri giuslavoristi si sono a lungo intrattenuti.

Lasciamo ad altri spiegare le ragioni di questo incredibile comportamento delle organizzazioni sindacali che, nella sostanza, hanno operato contro gli interessi della parte che dovevano assistere. Quello che qui preme sottolineare con forza è che lo strumento della contrattazione collettiva, alla luce dell'applicazione che ne è stata fatta, pare assolutamente inadeguato e che l'unica forma di tutela ad oggi attuabile, pena il sistematico ricorso alla via giudiziaria per sanare una discriminazione non più eludibile con artifici dialettici, per quanto sottili essi siano, sia quella di una norma di legge che ad un tempo sottragga lo status dei docenti alle pericolose fughe in avanti della contrattazione collettiva e consenta, in maniera assolutamente speculare a quanto sancito dal DDL con riguardo ai titoli di studio, l'equiparazione dello status dei docenti d'Accademia a quello dei docenti universitari.

Nulla osta, e qui vuole darsi piena dimostrazione della natura intimamente pretestuosa della chiosa del dott. Civello, ad una riforma di sistema indirizzata alla docenza post-secondaria, e sul punto i docenti ribadiscono la loro disponibilità ad avviare un confronto teso ad individuare sacche di privilegio da sopprimere nell'ottica della tutela dell'interesse generale ed a predisporre un adeguato patrimonio di diritti.

Tale laboriosa opera di confronto sul terreno politico e sociale, tuttavia, necessariamente esige, come logica premessa l'affrancamento della posizione dei docenti d'Accademia, che non possono più tollerare una sistematica dequalificazione professionale. L'auspicio, dunque, non può che essere: che reale equipollenza sia!

Con ossequio,

Avv. Claudio Cenacchi



Roma, 01 giugno 2011

**Al Signor Presidente, Senatore Possa
ai Signori Senatori Barelli, Vita, Marcucci, Valditara, Ascitti,
Bevilacqua, Ciarrapico, Ceruti, Colli, De Eccher,
De Feo, FIRRARELLO, Franco, Garavaglia, Giambrone,
Levi Montalcini, Montani, Musso, Pittoni,
Poli Bortone, Procacci, Rusconi, Sibilia, Soliani
della
VII Commissione istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport del Senato della Repubblica**

Oggetto: Accademie di Belle Arti – Modifica Legge 508/99, valore legale dei titoli di studio, equiparazione Accademie di Belle Arti e Università.

Nel 1999 il Parlamento Italiano ha approvato all'unanimità la Legge di Riforma 508/99, che nel rispetto delle direttive europee dettate dal *Processo di Bologna*, avrebbe dovuto riformare le Accademie di Belle Arti italiane nell'ambito di una nuova aggregazione amministrativa cosiddetta dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. A distanza di dodici anni, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, e in particolare la Direzione Generale AFAM, non hanno ancora deliberato tutti i regolamenti necessari a renderla effettiva, lasciandola nei fatti incompleta. Questo ingiustificabile ritardo ha causato un grave divario giuridico, didattico, scientifico e di progetto, tra le Accademie di Belle Arti italiane e le Facoltà d'Arte europee e americane, ma anche con tutte le Università italiane. Allo stato attuale, la cosiddetta Riforma risulta irrimediabilmente anacronistica, essendo nel frattempo mutato il contesto socio-economico italiano, europeo, globale. I principi stessi su cui la riforma è stata formulata si sono dimostrati fallimentari e hanno collezionato una serie di dure critiche autorevoli, come dimostra il Referto sul Sistema Universitario della Corte dei Conti (sezioni riunite in sede di controllo, in data marzo 2010, n.7/CONTR./ref.10.).

I DDL oggetto d'esame presso codesta Commissione, pur essendo un passo in avanti rispetto alla totale mancanza di attenzione degli ultimi dodici anni, risultano nella loro formulazione ancora inadeguati e lontani dalle richieste che gli studenti e i professori delle Accademie statali di Belle Arti, legittimamente e in linea con gli altri grandi paesi occidentali, sostengono ormai da anni.

Riteniamo sia nostro diritto, come cittadini italiani e come diretti interessati, indicarvi con decisione e precisione i nostri bisogni, le nostre necessità e le priorità delle Accademie di Belle Arti



italiane in questo momento storico.

Da molti anni il CNSA (Comitato Nazionale Studenti Accademie) sta conducendo una ferma e decisa battaglia perché alle Accademie di Belle Arti italiane, nobili istituzioni che vantano secoli di storia, venga definitivamente restituita la stessa dignità culturale delle Università, come sancito dall'Art.33 della Costituzione Italiana, ma mai reso realmente effettivo.

Lo scorso 20 maggio, nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, il CNSA ha sottoscritto un documento, condividendolo con il CNPABA (Consiglio Nazionale dei Professori delle Accademie di Belle Arti di Roma), e con la Conferenza dei Direttori delle Accademie statali di Belle Arti, con l'obiettivo di presentarlo alle VII Commissioni Cultura di Camera e Senato.

Alla presente, quindi, alleghiamo il documento prodotto e approvato all'unanimità dai suddetti organismi. Questo, in maniera puntuale, riunisce le legittime e doverose richieste, non più rinviabili, degli Studenti, dei Professori e dei Direttori delle Accademie statali di Belle Arti.

In più alleghiamo un parere tecnico-legale e un documento in riferimento al DDL 1693 e al relativo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dei profili professionali dei docenti, i quali chiariscono le criticità attualmente presenti nella normativa riguardante le Accademie di Belle Arti italiane e prospetta alcune fondamentali modifiche e integrazioni sia agli articoli della Legge 508/99 che ai DDLL in esame.

Auspichiamo che dopo questo incontro codesta VII Commissione del Senato, valuti con grande attenzione le nostre richieste e che a ciascuna di esse dia rapida e compiuta realizzazione.

Cordiali Saluti,

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ITALIANE**

In allegato :

1. Documento Assemblea Nazionale–Bologna 20 maggio 2011;
2. Nota di Sintesi e parere tecnico/legale;
3. DDL 1693 / riconoscimento titolo di studio Accademie di Belle Arti e profili professionali dei docenti;
4. Direzione Generale AFAM – Considerazioni
5. Validità dei titoli – Considerazioni



Validità dei titoli

1. Le Istituzioni di cui all'[articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#) rilasciano **laurea, laurea magistrale, nonché dottorato di ricerca**, corsi di perfezionamento e master **al termine del regolare percorso di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi** per l'accesso alle **qualifiche funzionali del pubblico impiego** per le quali ne è prescritto il possesso.
2. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere conclusa la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di primo e secondo livello delle istituzioni di cui all'[articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#). Ai corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca, fatte salve le specificità, si applicano le disposizioni valide per l'università.
3. Ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è prescritto il possesso di titoli di studio universitari, è stabilita l'equiparazione delle lauree aventi un percorso formativo di durata minima pari a quattro anni, purché corredati del diploma di istruzione di secondo grado, alle lauree magistrali di cui al comma 1, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Altresì i percorsi formativi triennali, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico previsti dagli ordinamenti didattici previgenti, sono equivalenti alle lauree di cui al comma 1, purché corredati del diploma di istruzione di secondo grado”.
4. I titoli sperimentali, conseguiti all'esito di percorsi triennali e biennali validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle istituzioni di cui all'[articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), fino alla data di cui al comma 2 del presente articolo, vengono considerati equivalenti ai titoli dei corsi ordinamentali.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere concluso l'iter della costituzione del ciclo unico per le istituzioni di cui all'art.1 della legge 508/99 in analogia al D.M. 270 per le Università.